

RIVISTA DI DIRITTO ROMANO

PERIODICO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO
DI DIRITTI ANTICHI E DELLA TRADIZIONE ROMANISTICA MEDIOEVALE E MODERNA

XXII
(nuova serie VII)
2022

Iole Fagnoli Editoriale 7

Traduzioni

Otto Lenel Il sistema dell'editto. A cura di Iole Fagnoli 11
Hermann Usener Giustizia popolare italiana. Traduzione di Lorenzo Lanti 79

Articoli

Aurelio Arnese Il rinvio abnorme del processo: due casi nelle «Noctes Atticae» di Gellio 109
Raffaele Basile Sulle tracce di un dibattito novecentesco in tema di servitù 123
Luca Ceglia Da «opus» a «opera»: considerazioni tra lingua e diritto 141
Lorenzo Lanti La «calda» estate africana del 413 e la risposta normativa ravennate 175
Stefano Liva Un'iscrizione di Alba Fucens: organi municipali e rapporti con Roma nel I secolo d.C. 189
Saverio Masuelli Ipotesi per una tutela «amministrativa» dei parchi pubblici nel diritto romano 197
Renato Perani Il nutrimento dell'infante. Profili giuridici 221
Giunio Rizzelli L' «aequitas» a Sofistopoli. Note sull' «aequitas» nell'antologia di Seneca padre 251
Francesca Rossi Statuto soggettivo e intermediazione gestoria: alcune riflessioni su D. 14.1.1.16 e D. 14.3.7.1 269
Gianluca Zarro Marco Aurelio tra ortoprassia e «nomen Christianum» 311
Ferdinando Zuccotti Di alcune verosimili ipotesi di «agere per sponsonem» in Alfeno Varo e in Aristone 343

**Seminari «Giuliano Crifò» dell'Accademia Romanistica Costantiniana
2021**

Anna Maria Giomaro	Discorso minimo sopra la «Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti»	379
Valerio Marotta	I «fragmenta Augustodunensia» e l'insegnamento del diritto nelle Gallie alla fine del IV secolo	403
Ferdinando Zuccotti	Considerazioni minime sulla terminologia tardoantica negli interventi sui testi giuridici classici	429

Varie

Simone Battistin	Un nuovo libro sulla «dex Voconia»	469
Elisa D'Anneo, Filippo Incontro	Giuristi classici di origine ebraica nella scienza giuridica tedesca del XIX e della prima metà del XX secolo Trento, 6-7 ottobre 2022	473
Monica Ferrari	Laboratorio Romanistico Gardesano (23-25 giugno 2022)	481
Lorenzo Lanti	«Provinciae». Sarajevo, 22-24 Settembre 2022	485
Sabrina Lo Iacono	Appunti dalle lezioni berlinesi di Karl Georg Bruns	491
<i>Summaria</i>		497
<i>Elenco dei revisori</i>		509

Ipotesi per una tutela «amministrativa» dei parchi pubblici nel diritto romano

1. Introduzione

Si deve, almeno in Italia, ad Ugo Enrico Paoli ¹ la presentazione, che, soprattutto in Francia, era già stata proposta pochi decenni prima da studiosi del calibro di Jérôme Carcopino ², di Henry Irenée Marrou ³ e di Pierre Grimal ⁴, ad un pubblico non più circoscritto di specialisti, di una raffigurazione della vita quotidiana dei Romani, soprattutto nel periodo compreso tra la fine dell'età repubblicana e la media età imperiale: il periodo cioè che, per un verso, è in grado di offrire abbondanti testimonianze di vario tipo e, per altro verso, è in grado di presentare in maniera soddisfacente il riflesso concreto della mentalità romana, sia pure tutt'altro che scevra da influssi provenienti in quel tempo da culture alla stessa vicine e soprattutto da quella greca.

Nel solco di quell'approccio, che, tra l'altro, ancora in Francia, trovò sostegno e nuovo impulso dalla storiografia economico-sociale collegata al pensiero di Marc Bloch, gli specialisti di varie discipline hanno cercato, nei rispettivi ambiti di interesse, di tratteggiare, non soltanto in funzione della fruizione da parte di un pubblico più vasto, aspetti che in qualche modo apparissero adatti a

¹ Il riferimento è ovviamente a U.E. PAOLI, *Vita romana*, Firenze, 1968 (in relazione ai parchi e ai giardini, soprattutto della città di Roma, si veda p. 339-340).

² Si pensi appunto a J. CARCOPINO, *La vie quotidienne a Rome à l'apogée de l'Empire*, Paris, 1938.

³ Si veda soprattutto H.I. MARROU, *Histoire de l'éducation dans l'antiquité*, Paris, 1964, trad. it. – *Storia dell'educazione nell'antichità* –, Roma, 1971.

⁴ Si veda P. GRIMAL, *La civilisation romaine*, Paris, 1960, e, con specifico riguardo al tema della presente indagine, ID., *Les jardins romains*, Paris, 1984, trad. it. – *I giardini di Roma antica* –, Milano, 1990, specialmente p. 11-13. nonché R. ETIENNE, *La vie quotidienne a Pompei*, Paris, 1960.

restituire una immagine più viva di un mondo che per tredici secoli aveva costituito non solo culturalmente il centro dell'antico occidentale.

Considerando più da vicino l'interesse di questa pur veloce indagine, ossia uno studio di quelle aree urbane (e talvolta anche extraurbane) che, sulla base di odierne raffigurazioni, possiamo denominare parchi pubblici sotto l'aspetto precipuo della relativa configurazione concettuale all'interno della cultura romana e della relativa disciplina giuridica, possiamo affermare che esso non concerne affatto un aspetto marginale e tutto sommato trascurabile tra le ben più conosciute e visibili manifestazioni superstiti dell'antica civiltà romana ma, riprendendo una affermazione di Pierre Grimal, «uno storico geniale che, di un certo periodo, conoscesse solo i giardini, potrebbe rintracciarvi qualcosa dello spirito del tempo e ne darebbe un'idea altrettanto veritiera di quella che potrebbe dare se conoscesse il numero preciso dei morti sul campo di battaglia»⁵.

Vi è forse un po' di esagerazione in tale affermazione, quantomeno perché è utopistico immaginare di conoscere pienamente un aspetto così profondamente intrecciato con la quotidianità (e di conseguenza del tutto inidoneo a sopravvivere per lungo tempo in maniera indipendente dalla stessa) come proprio avviene con i giardini (o meglio con i parchi, per coerenza con il titolo di questa indagine) caratteristici di una certa civiltà in un certo periodo storico (tanto che di essi è difficile restituire un'immagine esatta perfino in riferimento all'età barocca)⁶.

Si tratta tuttavia di uno dei pochissimi aspetti, concernenti, come si accennava, abitudini radicate nella società romana, rimasti ancora oggi presso-

⁵ Del resto, tale considerazione può già ravvisarsi in una sorta di dimensione culturale che già i Romani, alla fine dell'età repubblicana, mostravano di assegnare proprio ai giardini (si pensi, al riguardo, a Cic., *fam.*, 9.4: '*si hortum in bibliotheca habes nihil deerit ...*'). E tale aspetto, come si cercherà anche di mettere in luce più avanti, può verosimilmente connettersi alle caratteristiche rurali proprie delle origini stesse di Roma.

⁶ Per fornire un'idea di tale difficoltà basta porre attenzione ai cambiamenti climatici: per quanto infatti possa essere ricca la documentazione relativa alla configurazione originaria di un certo parco o giardino (si pensi ad esempio alla abbondante documentazione relativa ai giardini della Reggia di Venaria, nei pressi di Torino, che ha reso possibile recentemente proporre una ricostruzione degli stessi nella configurazione ritenuta più prossima a quella originaria risalente alla metà del diciassettesimo secolo, oppure alla vasta documentazione concernente l'attività del famoso architetto di giardini Lancelot Brown, anche noto come Capability Brown, nell'Inghilterra della metà del diciottesimo secolo, che operò soprattutto sotto il regno di Giorgio III, mostrando influssi dalla pittura barocca italiana), sarà in non pochi casi addirittura impossibile restituire la distribuzione esatta della colorazione connessa, su base ovviamente stagionale, a specie botaniche mutate o anche soltanto migrate nel corso del tempo; distribuzione che però, nella fase originaria della configurazione del giardino, è verosimilmente avvenuta tenendo conto appunto di tale quantomeno auspicata colorazione.

chè inesplorato, soprattutto da parte della letteratura romanistica. Ed anticipiamo che queste brevi note non intendono altro se non proporre uno sguardo attraverso per così dire una finestra rimasta socchiusa, per cercare di vedere se al di là della stessa vi sia ancora qualcosa che possa interessare allo storico del diritto e anche al giurista contemporaneo.

2. «Parco» e ‘parco pubblico’ nel lessico contemporaneo e romano

a. Lessico contemporaneo

Concettualmente e storicamente prossimo all’area semantica del verbo ‘*parcere*’⁷, il nostro termine «parco» designa comunemente una «estesa porzione di terreno destinata ad attività di svago variamente individuabili» (dalla caccia, come affiora nei primi impieghi del termine nel lessico trecentesco del Villani⁸, al passeggio, specie con riferimento ai centri abitati o ancora, per esempio, all’esercizio di attività ludico-sportive) o anche, più eccezionalmente, di conservazione di un determinato ambiente (nella locuzione, ad esempio, «parco nazionale» oppure anche «parco archeologico»)⁹.

L’ulteriore qualifica di «pubblico» indica, con approssimazione generica, che il parco si trova in proprietà di un ente pubblico (tendenzialmente un ente territoriale)¹⁰.

La definizione di «parco» appena proposta si presenta con le caratteristiche di una definizione in senso stretto.

⁷ Nel senso, ampiamente diffuso nella lingua classica, di «riservare» (in riferimento a parte o anche porzione di una *res*).

⁸ Si veda appunto G. VILLANI, *Nova cronica*, 7.1 (ed. Parma, 1984, p. 221), a proposito del parco di caccia creato dall’imperatore Federico II di Svevia a Gravina in Puglia, non lontano dal tracciato meridionale della via Appia antica.

⁹ La nozione unitaria di «parco» prospettata è ricavata sulla base delle caratteristiche che il lessico comune isola in relazione appunto alla medesima. Non si ritiene di indicare all’interno di tale nozione la caratteristica, peraltro individuata nella tradizione lessicografica (cfr. S. BATTAGLIA, *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino, 1984, XVI, sv. «*parco*», p. 579), per cui «parco» indicherebbe un’area boscosa, con viali interni etc., dal momento che esistono parchi che non posseggono tale caratteristica (si pensi, ad esempio, ai parchi marini). Nel lessico giuridico non è dato riscontrare invece una nozione generale di «parco»: si vedano, in proposito, M. VERRECCHIA, ‘*Parchi nazionali*’, in «*NNDI.*», XII, Torino, 1965, p. 385-386, P. FERRI, ‘*Parchi*’, in «*ED.*», XXXI, Milano, 1981, p. 619-635, e F. ROGGERO, *Alle origini del diritto forestale italiano, il dibattito dottrinale dal 1877 al 1923*, Torino, 2022, p. 15-18.

¹⁰ E’ appena il caso di ricordare che nella nostra lingua «parco» e «giardino» appartengono alla medesima famiglia semantica. Nell’uso contemporaneo non sembra poi rilevante, ai fini della qualifica pubblica di un parco, la fruibilità del medesimo da parte della collettività (come invece sembra percepirsi con maggiore evidenza nella cultura romana).

Tale definizione riflette d'altronde l'accezione preponderante del termine all'interno del lessico comune, che tende infatti a individuare, soprattutto (ma, si badi, non esclusivamente) un'area boscosa di considerevole estensione, solcata da viali interni.

E' però evidente che la definizione riferita non risulta idonea a includere molti altri impieghi di «parco» che nulla hanno a che vedere con aree boscose.

In relazione a tali impieghi è anzi possibile individuare una serie di accezioni di «parco», alcune delle quali mettono in risalto la funzione di una determinata area, di volta in volta, a offrire svago alle persone (si tratta dell'accezione di «parco» più diffusa) o protezione (conservazione) di un certo ambiente con determinate caratteristiche (si pensi ancora al parco archeologico, al parco marino, al parco montano), altre, invece, accentuano l'idea dell'insieme di soggetti o anche di elementi dotati di certe caratteristiche ben individuate: si pensi alle espressioni «parco autisti» o anche «parco piloti»¹¹. Ancora una idea di insieme di elementi dotati di certe caratteristiche affiora, ad esempio, in relazione ai sintagmi «parco veicoli», «parco munizioni» etc.

Una definizione di «parco» in senso ampio, che tenga cioè conto del complesso delle accezioni rintracciabili negli impieghi lessicali, per quanto non risulti formulata nella tradizione lessicografica, dovrebbe in effetti valorizzare l'idea di un insieme di elementi individuati da specifiche caratteristiche tra loro comuni, entro cui troverebbe posto ovviamente anche l'accezione di «parco» più diffusa, concernente un'area boscosa con le caratteristiche sopra esposte. Tale raffigurazione, appunto imperniata, in linea generale, sull'assieme, pure con le specificità delineate, verrebbe ad affievolirsi ma non ad annullarsi in relazione agli impieghi lessicali concernenti aree in possesso di determinate caratteristiche (in primo luogo funzionali e poi anche strutturali, come è il caso, ad esempio, del parco archeologico).

Il termine «parco» viene poi adoperato spesso in concorrenza diremmo promiscua soprattutto con il termine «giardino»: quest'ultimo appare però individuabile con un'area in possesso di caratteristiche comuni con il parco ma di dimensioni inferiori.

Lo stesso è da dirsi, con la configurazione, in definitiva, di una famiglia semantica, in relazione all'altrettanto uso promiscuo di «riserva» (si pensi ancora alla «riserva di caccia» ma anche alla «riserva naturale» etc.)¹².

b. Lessico romano

¹¹) Sul punto, si veda ancora BATTAGLIA, *Grande dizionario*, cit., p. 580.

¹²) Si veda, in proposito, ancora BATTAGLIA, *Grande dizionario*, cit., sv. 'riserva', XVI, Torino, 1992, p. 808-809.

«Parco» trova una corrispondenza soltanto nell'uso latino dell'alto medioevo, dove si rinviene, peraltro piuttosto raramente, 'parcus', che veicola l'idea di uno spazio 'liberior et spatiosior, in quo grex totus includitur'¹³.

Si tratta in buona sostanza di una nozione che rispecchia usi del termine legati al mondo agricolo-pastorale e che evidentemente soltanto successivamente, con riflessi nelle prime configurazioni delle lingue nazionali, recupereranno dalla cultura romana (la quale, in proposito, come peraltro indicheremo a breve, adoperava termini differenti) l'idea di un'area destinata ad attività di svago.

Ancora più rara poi, sempre nell'uso altomedievale, l'espressione 'parcus publicus' (la quale sembra presentare analogie con il termine 'pratum', presente nel latino classico soprattutto nel plurale 'prata', in connessione, come vedremo a breve, a parchi pubblici) in relazione alla quale i lessicografi segnalano ricorrenze soprattutto nel linguaggio della antica normazione germanica e anglica¹⁴.

L'indicata espressione designa, pure nella genericità delle relative applicazioni all'interno di quel linguaggio, un concetto di «parco pubblico» non eccessivamente lontano da quello odierno, vale a dire «una porzione di terreno all'interno della quale possono vagare animali», anche se la relativa regolamentazione giuridica riflette aspetti connessi all'organizzazione della società feudale.

Nel linguaggio classico romano, una idea sostanzialmente corrispondente a quella odierna di «parco» appare associata soprattutto a 'hortus'¹⁵.

¹³ La nozione è prospettata da C. DUFRESNE DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae Latinitatis*, ed. Paris, 1845, V, sv. 'parcus', p. 93, sulla base di impieghi rintracciati in usi altomedievali di provenienza germanica ed anglica anche di carattere giuridico (come, per esempio, in *Lex Rip.* 82.2). Non è dato riscontrare, nel lessico latino (romano e successivo) accezioni del termine che valorizzino l'idea di assiemazione.

¹⁴ Si veda ancora DUFRESNE DU CANGE, *Glossarium*, cit., p. 94, il quale, richiamando in proposito John Cowell (*Institutiones iuris anglicani ad methodum Institutionum Iustiniani compositae et digestae*, London, 1605, p. 603), riferisce che «parcus publicus est area in quolibet feudo seu manerio circumseptus, in quo animalia damnum frugibus aut fructibus terrae quibuscumque factientia includuntur, donec de damno per dominum satisfiat, aut saltem cautio apud Vicecomitem per dominum interponatur de stando juri». Certo la nozione prospettata appare ancora molto lontana da quella presente nella nostra cultura. Più che altro iniziano ad affiorare alcune caratteristiche riconoscibili anche all'interno della moderna nozione di «parco», vale a dire un'area delimitata, appunto *circumseptata* (indipendentemente dal riferimento, che appare esclusivamente in funzione di designazione di un territorio, al *feudus* o al *manerius*) e la caratteristica per cui nel luogo indicato come 'parcus publicus' vagherebbero animali liberi di recar danno alle specie vegetali presenti, salva ovviamente la disciplina, di matrice romanistica, concernente il relativo risarcimento.

¹⁵ La voce indicata si trova impiegata, come noto, in Catone, Varrone e Columella nell'accezione di fondo rustico adibito alla coltivazione di alberi da frutto o di verdure; già dalla metà del II secolo a.C., essa appare designare però non soltanto, oltre al fondo coltivato con le caratteristiche anzidette, il giardino o il parco ma anche, sul piano metonimico, lo stesso edificio circondato appunto dall'*hortus*. Piuttosto enigmatica appare in-

Non è però dato rintracciare il termine indicato, né all'interno del lessico comune né in quello specialistico (con specifico riferimento al lessico giuridico), con l'accompagnamento dell'aggettivo 'publicus'.

Con 'hortus' si trova comunque frequentemente designato anche il parco pubblico, sia pure tenuto conto, per una esatta individuazione della relativa area semantica, delle implicazioni derivanti, come vedremo, dalla regolamentazione giuridica¹⁶.

vece la notazione etimologica di 'hortus' in Fest., *verb. sign.*, sv. 'lucus' (L² p. 102), a tenore della quale 'Hortus apud antiquos omnis villa dicebatur, quod ibi qui arma capere possint, orentur'. Pervero, come apparirà anche di seguito nel presente lavoro, Livio testimonia l'impiego di 'villa' anche nel senso del forse recezionale 'hortus', ma certamente non nel senso, che sembrerebbe affiorare dal lemma festino, di «insediamento» (con l'allusione curiosissima all'Assemblea degli uomini in armi). Sul punto, si vedano anche Æ.FORCELLINI, *Lexicon totius Latinitatis*, Padova, 1827-1831 (rist. 1965), III, sv. 'hortus', p. 680-681 nonché «ThLL», VI,1, sv. 'hortus', c. 190 s., A. WALDE, J.B. HOFMANN, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*⁴, Heidelberg, 1965, I, sv. 'hortus', p. 550, collegano la voce in esame, verosimilmente sulla scorta del lemma festino appena menzionato, all'idea del crescere (sulla base di antichissimi impieghi di termini analoghi soprattutto nella lingua celtica e germanica); A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Paris (rist. 4 ed.), 2001, sv. 'hortus', p. 300, evidenziano, nel termine indicato, l'idea di un «recinto, di un luogo chiuso», più precisamente di un «enclos sacré». Gli etimologisti mostrano poi l'ipotesi concernente la riconducibilità di 'hortus' alla famiglia semantica storica dell'inglese 'garden', del tedesco 'garten', del francese 'jardin' e dell'italiano 'giardino' tramite il radicale gallo-germanico 'garth', che indicava appunto l'idea di un luogo recintato. In relazione invece agli impieghi di 'hortus' nella lingua classica, si veda anche E. LA ROCCA, *Il lusso come espressione di potere*, in «Le tranquille dimore degli dei. La residenza imperiale degli horti Lamiani» (cur. M. Cima, E. La Rocca), Venezia, 1986, p. 185, il quale, tra l'altro, anche sulla base di Cic., *Mur.* 76.11 (dove l'oratore, in relazione al suo famoso assistito, afferma tra l'altro che 'Obiecta est enim Asia; quae ab hoc non ad voluptatem et luxuriam expetita est sed in militari labore peragrata'), mette bene in evidenza come i Romani sembrano non sopportare l'ostentazione del lusso privato, di cui era certamente espressione l'hortus nel senso appena raffigurato ed apprezzare invece la magnificenza pubblica (la quale altrettanto certamente si manifestava anche nella grandiosità dei parchi pubblici). Tale mentalità può apparire in effetti influenzata dalla cultura ellenistica (specialmente proveniente dal Vicino oriente mediterraneo) manifestatasi nelle classi sociali romane più elevate già nell'ultimo scorcio del II secolo a.C., anche se, come rileva lo studioso menzionato, nel mondo ellenistico la dignità sociale del potere per il sovrano era per così dire obbligatoria mentre nel mondo romano di quel tempo, ancora marcatamente repubblicano, la medesima si rifletteva più che altro in una sorta di evasione, di *aemulatio* di modelli, che, specialmente per le famiglie più in vista appariva però già come segno di distinzione e di preminenza (con riflessi ovviamente anche in relazione alla distinzione e preminenza della *civitas* nei confronti delle altre comunità con le quali proprio in quel tempo iniziava a confrontarsi).

¹⁶ L'aspetto indicato, concernente appunto la regolamentazione giuridica dei parchi pubblici nel diritto romano, come peraltro apparirà più estesamente nella parte successiva della presente indagine, non ha finora costituito oggetto di compiuta analisi scientifica. In una prima e generica approssimazione, si può rilevare quanto a proposito di tale regolamentazione affermava già E. DE RUGGIERO, *Dizionario epigrafico di antichità romane*,

Il «parco» però viene anche indicato con i termini ‘*campus*’, ‘*nemus*’, ‘*pratium*’, ‘*silva*’, ‘*villa*’ e, sia pure con qualche perplessità in relazione alla precisa area semantica, ‘*lucus*’.

I termini ‘*campus*’¹⁷, ‘*nemus*’ e ‘*silva*’, pur presentando collegamenti con

Roma, 1919, III, sv. ‘*hortus*’, p. 1038-1041, secondo cui «nei giardini pubblici non è solo la proprietà che cambia, da un privato allo Stato, né l’usufrutto che diventa di tutto il popolo anziché di uno solo; è la forma stessa che acquista carattere speciale e resta soggetta a norme determinate ... e non si intende qui parlare di quei giardini che la munificenza di un privato volle rendere in vita o in morte di pubblico uso, i quali conservarono più o meno l’antica forma. Tali sarebbero stati, ad esempio, i vasti giardini di Cesare nel Trastevere che egli nel suo testamento donò al popolo (Cic., *Phil.* 2.42, Hor., *Sat.* 1.9.18-19, Tac., *ann.* 2.41, Plut., *Brut.* 20, Cass. Dio, *hist. Rom.* 44.35). Per giardini pubblici invece s’intendono particolarmente quelli che sorgevano in alcuni punti della città per donare al pubblico un luogo gradito di passeggio; e inoltre quelli che si collocavano nell’interno o nei pressi di alcuni edifici monumentali, secondo le norme dell’antica architettura, per ornamento degli edifici stessi. Donde la divisione dei giardini pubblici in giardini di passeggio e giardini di ornamento». Al di là in effetti della difficoltà, in molti casi, di individuare con esattezza il regime di appartenenza o di fruibilità di un parco, sembra più che altro che le raffigurazioni dei parchi pubblici romani (e si dovrebbe tenere conto anche dei dati che affiorano nella legislazione municipale) nella storiografia contemporanea si accontenti per così dire di riflettere assetti caratteristici dell’età repubblicana e primo-imperiale, senza considerare sviluppi successivi (quantomeno a partire dalla politica urbanistica inaugurata da Marco Aurelio, imperniata, come noto, sul concetto di *forma Urbis*, che risulta in vario modo presente ancora nella normazione urbanistica di Zenone, destinata alla nuova capitale). In generale, anche in relazione agli influssi culturali sulla gestione delle aree pubbliche e private nell’età repubblicana e primo-imperiale, si veda A. ZACCARIA RUGGIU, *Spazio privato e spazio pubblico nella città romana*, Roma, 1995, p. 121-179, che mette in evidenza intrecci tra retorica ed architettura (reperibili nella struttura stessa dell’opera di Vitruvio), rintracciabili ancora, ad esempio, nella configurazione dei parchi delle grandi famiglie aristocratiche italiane in età rinascimentale. Altro aspetto ancora è quello concernente le non infrequenti disposizioni testamentarie di alcuni esponenti delle più note famiglie aristocratiche di età repubblicana in favore del *populus Romanus*, aventi ad oggetto parchi privati (il caso degli *horti Caesaris* più sopra richiamato è uno dei più famosi). Per quanto nella letteratura specialistica non risulti ancora una indagine in proposito, si può ritenere in generale che tali disposizioni abbiano effettivamente sollevato qualche problema, specie in relazione al fatto che esse presentavano un beneficiario non individuato e conseguentemente doveva risultare assai difficoltosa l’individuazione del legittimato alla tutela processuale. Se poi si ritenesse di ricomprendere la regolamentazione e la tutela di tali disposizioni all’interno del fedecommesso, si dovrebbe ammettere una retrodatazione di una ventina di anni rispetto a quanto tradizionalmente si ritiene a proposito della protezione giudiziaria del fedecommesso. Sugli aspetti accennati, si veda di recente M. FALCON, ‘*Dicatio ad patriam*’, *la collocazione in pubblico di beni privati nella riflessione dei giuristi romani*, Napoli, 2020, p. 186-194, con la disamina dei problemi sollevati dal cosiddetto legato ‘*ad patriam*’.

¹⁷ Non risulta d’altronde che il *campus Martius* fosse considerato un parco pubblico, almeno sulla base delle caratteristiche concettuali del medesimo (si veda ancora DE RUGGIERO, *Dizionario*, cit., p. 1039, il quale, in proposito, afferma come «lo stesso *campus Martius*, che tanta importanza aveva avuto nella vita di Roma repubblicana, con la parte

le caratteristiche comunemente isolabili in relazione a «parco» (ad esempio la destinazione ad attività di svago come le attività venatorie, come risulta, ad esempio, in relazione ai *nemora Caesaris*), non risultano però adoperati ad indicare un parco pubblico. Del resto, anche ‘*campus*’ nel sintagma ‘*campus Martius*’ non designa propriamente un parco pubblico, dal momento che quella ben nota area era in gran parte impiegata per usi differenti da quelli caratteristici di un parco pubblico.

Concentrando l’analisi in relazione ai termini, o alle espressioni, con le quali si trova designato il parco pubblico (sia pure con angolature che accennano, come si vedrà più ampiamente nello studio della relativa protezione giudiziaria, l’aspetto di fruibilità dell’area da parte della collettività), si rileva innanzi tutto, come si è anticipato, che esso appare designato di regola con il termine ‘*hortus*’ di solito accompagnato dall’indicazione del soggetto che potremmo designare come fondatore: in molti casi il soggetto, che ha finanziato con proprie risorse l’acquisto del terreno a vantaggio del *populus Romanus* o anche di comunità minori, oppure anche che ha lasciato lo stesso al *populus* o ad altre comunità minori tramite atto di ultima volontà, con la conseguenza in entrambi i casi del sorgere, almeno a un certo punto dello sviluppo storico e dopo avere superato, come si cercherà di evidenziare nel seguito dell’indagine, non lievi difficoltà di inquadramento categoriale, di una situazione dominicale in capo al *populus* stesso¹⁸ o alla comunità minore.

Si pensi ad esempio ai ben noti *Horti Caesaris*, che sorgevano in Roma nei pressi della *Porta Collina* e la cui denominazione rievoca il lascito di Cesare

settentrionale destinata ai comizi centuriati e alle altre riunioni politiche, e la meridionale, verso il fiume, alle esercitazioni militari e ginnastiche, viene da Augusto e da Agrippa riempito di costruzioni monumentali, al punto da esser ridotto a una piccola zona di terra a nord degli edifici agrippiani», come peraltro rilevato da Catull., *Carm.* 55.3 e Strab., *Geogr.* 5.236, i quali, in relazione a tale modesta area, parlano di *campus Minor*). Si trattava però sicuramente di un’area destinata a utilizzazione collettiva, come appare, del resto, in D. 18.1.6 pr. (Pomp. 9 *ad Sab.*): ‘*Sed Celsus filius ait hominem liberum scientem te emere non posse nec cuiuscumque rei si scias alienationem esse: ut sacra et religiosa loca aut quorum commercium non sit, ut publica, quae non in pecunia populi, sed in publico usu habeatur, ut est Campus Martius*’. Nel senso indicato, si veda anche M. G. ZOZ, *Riflessioni in tema di res publicae*, Torino, 1999, p. 9.

¹⁸) Giova ricordare che il tema delle *res publicae*, specie in relazione alla configurazione di età repubblicana, presenta caratteristiche di contraddittorietà, specie in riferimento alla elaborazione in età risalente di una vera e propria soggettività giuridica in capo al *populus Romanus*. Anticipando alcune considerazioni che saranno a breve maggiormente delineate in relazione ai boschi sacri, può dirsi, senza tema di cadere in semplificazione, che verosimilmente un indicatore affidabile in relazione alla appartenenza di una *res* al novero delle *res publicae* è costituito dalla tipologia della relativa tutela giudiziaria. In tal senso, si veda anche ZOZ, *Riflessioni*, cit., p. 10-11, nonché in precedenza G. SCHERILLO, *Lezioni di diritto romano. Le cose*, Milano, 1945, p. 108-109, e G.G. ARCHI, *La summa divisio rerum in Gaio e Giustiniano*, in «SDHI.», III, 1937, p. 3-51.

di quell'area a vantaggio del *populus Romanus* o anche agli *Horti Pompeii*, creati nel 52 a.C. con il contributo finanziario di Cneo Pompeo.

Ma anche i termini '*pratium*'¹⁹ e '*villa*', come si è accennato poc'anzi, risultano adoperati per designare parchi pubblici.

In particolare il sintagma '*villa publica*', viene impiegato da Livio per indicare un antico parco pubblico situato, almeno sino agli inizi del principato augusteo, nella parte più bassa del Campo Marzio, sulla sinistra della via Flaminia e destinato al passeggio dei cittadini²⁰.

¹⁹ L'impiego accennato si rintraccia, ad esempio, nell'espressione '*prata Flaminia*', con cui Varrone (*ling. Lat.* 5.154.4) e Livio (*urb. cond.* 3.54.15) designano quell'area pianeggiante che si estendeva a occidente del Campidoglio (si vedano, in relazione ad altri usi del termine, FORCELLINI, *Lexicon*, cit., III., sv. '*pratium*', p. 850, e «ThLL.», X.2, sv. '*pratium*', c. 1132-1135). Sul piano etimologico, la voce appare connessa all'idea di una sorta di curva o di avvallamento nel terreno (cfr. WALDE, HOFMANN, *Lateinisches Etymologisches Wörterbuch*, cit., II, sv. '*pratium*', p. 358).

²⁰ Il parco menzionato da Livio (*urb. cond.* 4.22.7 e 34.44.5) fu costituito dai censori nel 493 a.C. e fu restaurato nel 193 dai censori Sesto Elio Peto e C. Cornelio Cetego. Per indicarlo, lo storiografo usa, con una connotazione metonimica, appunto il sintagma '*villa publica*': '*Eo anno C. Furius Paculus et M. Gegianus Maecrinus censores villam publicam in campo Martio probaverunt ibique primum census populi est actus*' (4.22.7); '*creati censores Sex. Aelius Paetus et C. Cornelius Cethegus <ci> principem senatus P. Scipionem consulem, quem et priores censores legerant, legerunt. Tres omnino senatores, neminem curuli honore usum, praeterierunt gratiam quoque ingentem apud eum ordinem pepererunt, quod ludis Romanis aedilibus curulibus imperarunt ut loca senatoria secernerent a populo; nam antea in promiscuo spectarent. Equitibus quoque perpaucis adempti equi, nec in ullum ordinem saevitum. Atrium Libertatis et villa publica ab iisdem refecta amplificataque*'. (34.44.5). Il racconto liviano, il cui soffermarsi sulle vicende concernenti la particolare configurazione a parco pubblico della parte inferiore del campo Marzio può assumere un significato ulteriore rispetto a una mera narrazione cronachistica, apre a considerazioni relative alla concezione stessa del parco (non solo pubblico ovviamente) nella cultura romana, specie nel periodo repubblicano e protoimperiale. E' verosimile infatti che la configurazione di tali aree rispecchiasse aspetti assai radicati nel pensiero romano. A tal proposito, si veda ancora GRIMAL, *I giardini*, cit., p. 14: «se, almeno in parte, è vero, come è stato spesso detto, che i romani siano stati solo contadini esiliati in città, potremmo vederli nei loro giardini e tramite i loro giardini. Dove leggere meglio questa loro nostalgia della natura (se è vero che sia realmente esistita) se non nelle forme che hanno voluto imporre alla natura stessa? Sono tanti i modi di amare la natura e rimpiangerla. Un modo retorico, che non va oltre le parole: quello della persona di città che con gli amici elogia piacevolmente la vita semplice dei campi, ma si affretta a tornare in città se per caso ne è allontanato. Un modo del tutto mercantile: apprezzamento-riconoscenza come per un buon titolo in borsa. Oppure il paradiso perduto: la foresta meravigliosa delle *Feuillantines*». C'è forse un po' di esagerazione nelle pur piacevoli righe che abbiamo riferito. Ma certo, al di là appunto di una funzione diremmo sociale del parco (ovviamente pubblico), i numerosissimi riferimenti alle sensazioni derivanti quantomeno da un rapporto armonico uomo-natura (con basi nella riflessione filosofica stoica) sparsi nei maggiori scrittori e poeti della letteratura classica, lasciano intuire uno sfondo più complesso. Non si vuole alludere a più o meno fantasiose elaborazioni dovute soprattutto al pensiero di stampo neogotico francese e tedesco (basti pensare a Frederic Schuré), sulla base del quale veniva

Come accennato, non poche perplessità desta invece la connessione, proposta da alcuni studiosi, del termine ‘*lucus*’ al senso di «parco pubblico»²¹.

Con ‘*lucus*’²² era infatti indicato, come noto, il bosco sacro, vale a dire

evocata una particolare relazione, soprattutto nei popoli nordici, sul piano antropologico-culturale, con la natura selvaggia delle foreste, sedi di antichissime divinità. Si vuole però mettere in risalto l’influsso che deve verosimilmente avere esercitato l’ambiente circostante, in connessione con la percezione della propria capacità di modellarlo, nella formazione stessa della cultura romana: sul punto, si veda già MARROU, *Storia dell’educazione*, cit., p. 309, il quale opportunamente sottolinea tale influsso nella stessa formazione della lingua latina, nonché K. VON STACKELBERG, *The Roman Garden: Space, Sense and Society*, London - New York, 2009, p. 75-81, e V.E. PAGAN, *Horticulture and the Roman Shaping of Nature*, Oxford, 2018, p.1-20. Un elenco dei parchi privati e pubblici nella Roma di età repubblicana e imperiale si trova in G. LAFAYE, sv. ‘*hortus*’, in CH. DAREMBERG, E. SAGLIO, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, Paris, 1899, p. 276-286, nonché in R. GALL, ‘*hortus*’, in A. PAULY, G. WISSOWA, «Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», VIII.1, Stuttgart, 1919, c. 1063.

²¹) Si veda soprattutto GRIMAL, *I giardini*, cit, p. 172-173, il quale, pure individuando correttamente nel *lucus* il bosco sacro, non pare giustificare la successiva inclusione dello stesso nella classe dei parchi pubblici. Se infatti tali possono configurarsi le aree in proprietà pubblica (appartenenti cioè al *populus Romanus* nella età repubblicana e al medesimo riferibili, come pure si cercherà di mettere in evidenza più innanzi, anche nel mutato assetto dell’età imperiale), non si deve trascurare che il *lucus* si configura, già nell’alta antichità, come un’area quantomeno regolata dallo *ius sacrum* (basti pensare, in proposito, alla *ratio* delle norme che vietavano taglio o potatura anche soltanto di alberi sacri, sulla base di una tradizione religiosa di origine etrusca nonché alle competenze, relativamente ai *luci* a collegi sacerdotali ed in particolare al collegio degli Arvali). Un avvicinamento alla regolamentazione del parco pubblico potrebbe semmai rintracciarsi nella fruibilità pubblica del bosco sacro, sia pure – occorre tenere presente – con l’osservanza di norme di carattere sacrale. In effetti, la configurazione accennata del bosco sacro non appare sostanzialmente venire meno nel perdurare della cultura pagana e nemmeno allorché, all’incirca nel II secolo d.C., come pure afferma il GRIMAL, *op.cit.*, p. 172, «malgrado gli scrupoli religiosi, nascesse il desiderio di dare ai boschi sacri un aspetto meno selvaggio». Ed ancora, in relazione all’aspetto accennato, appare tutto sommato da chiarire la natura giuridica dell’intrusione, per così dire, dei censori nella sorveglianza dei boschi sacri. In relazione agli aspetti culturali del bosco sacro, si veda comunque, di recente, O. DE CAZANOVE, *Les bois sacrés. Suspension d’ex-voto dans les bois sacrés*, in O. DE CAZANOVE, J. SCHEID, «Les bois sacrés, Actes du colloque internationale», Napoli, 1989 (Publications du Centre J. Berard, pubbl. on-line, Napoli, 1993), p.1-37, il quale investiga su una consuetudine religiosa, l’affissione di ex voto al tronco di alberi situati in boschi sacri e poi anche alle pareti di edifici sacri, peraltro non solo nella cultura romana ma anche nella cultura greca antica, che, come è noto, è stata largamente recepita nella tradizione cristiana. In qualche raro caso infine (come avviene per la cosiddetta *area Apollinis*, uno spazio creato da Augusto, nei pressi dell’antico Portico delle Danaidi non lontano dal Palatino, per il culto del dio Apollo, con evidente influsso della cultura greca) il bosco sacro appare appunto designato con il termine ‘*area*’. E’ molto dubbio però in proposito se tale termine potesse associarsi anche a un parco pubblico.

²²) Il termine appare variamente connesso, sul piano etimologico, alla metafora della luce, verosimilmente per designare la sede (o una delle sedi) della divinità. Si vedano, in

un'area che, al di là di ogni considerazione relativamente ad assetti dominicali²³, era configurata come soggetta ad una regolamentazione quantomeno

proposito, WALDE, HOFMANN, *Lateinisches Etymologisches Wörterbuch*, cit., I, sv. 'lucus', p. 828, ERNOUT, MEILLET, *Dictionnaire*, cit., sv. 'lucus', p. 368, nonché M. DE VAAN, *Etymological Dictionary of Latin and other Italic Languages*, Leiden-Boston, 2008, sv. 'lucus', p. 350. Per le estese applicazioni dei termine nella lingua classica, si vedano ancora FORCELLINI, *Lexicon*, cit., II, sv. 'lucus', p. 120, e «ThLL.», VII.2, sv. 'lucus', c. 1750-1753.

²³) A tal proposito, senza entrare nel merito di discussioni particolari, risulterebbe difficoltoso il riconoscimento di capacità giuridica alle divinità, come sembrerebbe necessario ammettere qualora si accogliesse la configurazione di una proprietà del dio in relazione a beni al medesimo dedicati. Certo, occorre avvertire che, se si accogliesse la configurazione accennata, potrebbe nella stessa individuarsi un passo non indifferente (ed anche piuttosto risalente nel tempo) verso il riconoscimento di capacità giuridica a soggetti diversi rispetto alle persone fisiche. Sul problema della personalità giuridica e della relativa evoluzione concettuale nel diritto romano, la letteratura come noto è copiosa. In generale, si vedano B. ELIACHEVITCH, *La personnalité juridique en droit privé romain*, Paris, 1942, *passim*, R. ORESTANO, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, I, Torino, 1968, p. 341, nonché più di recente R. SIRACUSA, *L'actio de universitate nell'ambito della concezione romana dell'hereditas come universitas*, in «SDHI.», LXVI, 2000, p. 119-146, EAD, *La nozione di «universitas» in diritto romano*, Milano, 2016, specialmente p. 17-26, A. GROTEN, *Corpus und universitas*, Tübingen, 2014, p. 5-28, il quale mette in evidenza l'influsso delle varie correnti del pensiero greco sulla elaborazione, anche da parte dei giuristi romani, della entificazione giuridica. Non mancano tuttavia affermazioni, anche da parte di autorevoli studiosi, sulla base delle quali potrebbe in effetti scorgersi una raffigurazione, in relazione alla ben nota categoria delle *res sacrae*, nei termini di appartenenza alla divinità. Il problema è avvertito già da ORESTANO, *op. cit.*, p. 314, allorchè si sofferma sulla considerazione delle *res* come «centri di imputazione». Lo studioso affaccia, in relazione a concezioni diremmo extrasoggettivistiche rintracciabili nelle fonti, una terza concezione, ulteriore rispetto a quella che egli individua come una semplice considerazione «oggettiva» e a quella che comunemente viene individuata come «imputazione alla totalità dei membri di una comunità»; una terza concezione che Orestano non denomina, in quanto si riserva un approfondimento in altra sede, ma che dichiara manifestare intrecci col diritto sacro: «Anche qui», osserva lo studioso «nella maggior parte dei casi, le testimonianze si riferiscono alle *civitates* o ad altre situazioni, soprattutto in materia religiosa (*templa, aedes sacra*, ecc.); quindi ne tratteremo più ampiamente in seguito». Purtroppo non è dato riscontrare la prosecuzione dell'analisi prospettata. Anche M.G. ZOZ, *Riflessioni*, cit., p. 26-27, analizzando la regolamentazione giuridica delle *res divini iuris* in confronto con quella delle *res publicae*, dichiara espressamente che le «*res sacrae* sono considerate di spettanza degli dei superi, le *religiosae* di spettanza degli dei Mani e quelle *sanctae* non sono spettanti né agli uni né agli altri, ma comunque escludono i rapporti umani». La letteratura peraltro, sul punto, è molto estesa. In linea con la prospettazione di una vera e propria appartenenza delle *res sacrae* (e più in generale delle *res divini iuris*) alla divinità, si veda ancora A. ZINI, *Il corpo delle divinità*, in «Il corpo in Roma antica» (cur. L. GAROFALO), II, Ospedaletto-Pisa, 2017, p. 411-490, il quale rileva come in relazione al rapporto uomo-divinità si sia parlato da parte di molti studiosi nei termini di «contrattualismo»: «da dicitura», afferma lo studioso, «può presentare incongruenze, eppure mette in rilievo un dato di notevole importanza nel quale mi pare che un qualche aspetto fisico sia presente. Indipendentemente da altri rilievi che esorbitano dall'ambito di questo scritto, non è possibile, infatti, esimersi dal

mostrare la ricorrenza nell'etimo di sacrificio (*sacrum-facere*) di quell' «archetipo dell'appartenenza» che, secondo un'antichissima ed affidabile definizione di *sacer* scolpita da Trebazio Testa, indica ciò che appartiene agli dei. Mediante il complesso apparato del sacrificio, gli antichi romani consegnavano fisicamente agli dei, che altrettanto fisicamente li accoglievano, determinati beni che, resi *sacra*, passavano dalla sfera umana a quella divina. Tale consegna era preordinata all'ottenimento di un determinato fine. Questo, da parte umana, poteva apparire dal formulario recitato dal sacrificante». A ciò si aggiunga, come acutamente ha rilevato F. SINI, *Religione e sistema giuridico in Roma repubblicana*, in «Diritto@Storia», III, 2014, p. 38, il quale (richiamando in proposito P. VEYNE, *Humanitas: romani e no*, in «L'uomo romano», cur. A. GIARDINA, Roma-Bari, 1989, p. 483) che per i Romani «nemmeno la religione era una barriera; a differenza della Cristianità e dell'Islam, l'Impero pagano non si distingueva dai barbari per le sue credenze. Gli dei di tutti gli uomini, civilizzati o barbari, erano veri, oppure erano gli stessi dei sotto nomi differenti, come una quercia è dappertutto una quercia; Iuppiter si traduce in greco con Zeus e in celtico con Taranis». In tal senso, d'altronde, si veda anche G. AGAMBEN, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino, 1995, specialmente p. 3-5, il quale, per un verso, richiama una configurazione realistica della divinità diffusa in tutto il mondo antico (si pensi ad Aristotele, *met.* 1072b, 28, dove appare evidente che per il filosofo la divinità è un essere vivente), nel senso cioè della diffusa credenza che gli dei fossero esseri viventi e per altro verso, in aggancio alla predetta credenza, richiama l'immagine della doppia corporeità del sovrano (sulle orme della teoria dei due corpi del re, elaborata dal Kantorowicz), riflessa, secondo lo studioso, anche nelle prassi funerarie degli imperatori della dinastia antonina e severa (con una sorta di doppia cerimonia, la prima concernente la sepoltura del corpo dell'imperatore e la seconda concernente la sepoltura della relativa *imago*). Per quanto specificamente in relazione alla menzionata teoria della doppia corporeità apparirebbe necessaria una ulteriore messa a punto, la prospettazione nel complesso appena indicata potrebbe intrecciare anche il problema costitutivo, sia a livello antropologico-culturale sia a livello più propriamente giuridico, dal ricorso al concetto di *fictio*. Per quanto non risultino indagini dirette a mettere in luce eventuali connessioni tra la cosiddetta entificazione giuridica (in definitiva il presupposto concettuale per la configurazione della personalità giuridica) e l'indicato concetto di *fictio*, appare sicuramente suggestivo il collegamento fra tale concetto o configurazione e il *ius sacrum*, messo in evidenza da E. BIANCHI, *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all'età augustea*, Padova, 1997, p. 481-488, il quale rileva, confermando la precedente tesi di G. DEMELIUS (*Die Rechtsfinktion in ihrer geschichtlichen und dogmatischen Bedeutung. Eine juristische Untersuchung*, Weimar, 1858, *passim*) come «le finzioni di diritto sacro, ed in particolare quelle di diritto pontificio» appaiano certamente le più antiche e che lo stesso termine *fictio* «da un lato denuncia nel suo etimo la materialità tipica delle finzioni di diritto pontificio e, dall'altro, si presenta esso stesso connesso con lo specifico corpo sacerdotale dei *fictores*, delegato all'esecuzione degli elementi materiali, attraverso i quali quelle antichissime finzioni si realizzavano». Lo studioso invero non manca di soffermarsi sul passaggio o «transizione» della *fictio* nel cosiddetto diritto laico, rilevando in proposito come sia possibile riscontrare il ricorso al «modulo finzionistico» «in istituti arcaici, quali l'*adrogatio*, che sono essi stessi, del resto, elaborazioni dei pontefici, ma anche da quella che la tecnica impiegata nella creazione delle prime finzioni pretorie (le *fictae legis actiones*) riprende esattamente quella già impiegata nelle '*fictiones in sacris*', consistente nella falsa supposizione di un certo comportamento». Il tema prospettato, per quanto suggestivo anche, come si diceva poc'anzi, in relazione ad una prospettiva diversa con cui indagare sulle origini della entificazione giuridica nell'esperienza romana, ci porta però al di fuori del campo d'indagine

ispirata allo *ius sacrum* ²⁴.

Una regolamentazione che si può cogliere soprattutto in relazione alle antichissime competenze del collegio sacerdotale degli Arvali, successivamente attratte, evidenziando in tal modo un intreccio con le competenze di organi cittadini, nella sfera delle attribuzioni dei censori ed ancora in prosieguo di tempo di funzionari dell'amministrazione imperiale, con conseguente difficoltà di un inserimento categoriale preciso di tale regolamentazione, come avviene, del resto, per molti aspetti connessi per un verso alla fase arcaica in generale della storia romana ²⁵ e per altro verso al fenomeno religioso nel suo complesso.

Al di là delle eventuali connessioni del *lucus*, più che altro rintracciabili e giustificabili sul piano del divenire storico, con il parco pubblico propriamente individuato, deve porsi in evidenza come l'area costituente il bosco sacro difficilmente possa ricondursi alle caratteristiche concettuali (e culturali) del

affrontato nel presente contributo.

²⁴ Si vedano, in proposito, R. TRIFONE, *Storia del diritto forestale in Italia*, Firenze, 1957, p. 1-24, nonché A. TRISCIUOGGIO, *Sull'interpretazione alfeniana pro locatore in D. 19.2.29*, in «AG.», CCXX, 2000, p. 581-610, L. GAROFALO, *L'homo liber nella 'Lex Numae' sull'omicidio volontario*, in ID., *Piccoli scritti di diritto penale romano*, Padova, 2009, p. 12-22, e A. TRIGGIANO, *Profili di tutela del bosco sacro nell'esperienza giuridica romana*, in «I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana», cur. L. GAROFALO, II, Napoli, p. 473-526. La situazione giuridica accennata peraltro non aveva certamente carattere perpetuo, anche se sfuggono in molti casi le vicende estintive in relazione alla medesima. Ad esempio, in relazione al *Lucus Feroniae*, che sorgeva nell'area dell'attuale casale Beni Poggi, nei pressi dell'antica via Tiberina, nella periferia settentrionale di Roma, sappiamo, sulla base di numerose testimonianze letterarie, che quell'area era dedicata alla dea Feronia ed all'interno della stessa sorgeva un santuario venerato in comune da Sabini e Latini (cfr. Dion. Hal., *ant. Rom.* 32.1-2, e Liv., *urb. cond.* 1.30.4). Al tempo stesso però, come emerge da un vasto parco archeologico, l'area venne occupata, già sul finire dell'età repubblicana, da un complesso residenziale, una villa rustica, appartenente alla famosa (e facoltosa) famiglia dei Volusii (si veda, in proposito, «Fastosa rusticatio. La Villa dei Volusii a Lucus Feroniae», cur. A.M. SGUBINI MORETTI, Roma, 1998, p. 11-15). Per quanto gli studiosi ritengano che l'area in considerazione sia stata occupata e profondamente modificata dai proprietari della villa, in realtà (ed anche ponendo attenzione ai rilievi topografici del sito documentati dalle mappe dell'Istituto Geografico Militare Italiano pertinenti alla zona, IGMI – Istituto geografico militare italiano –, f. 144 III, NE) sembra più verosimile ritenere che l'insediamento abitativo sia sorto oltre il confine dell'area sacra, senza che, almeno originariamente, la medesima si trovasse interessata da lavori di costruzione o in ogni caso e più genericamente da attività per così dire intromissive.

²⁵ Si veda, in proposito, ancora TRIGGIANO, *op.cit.*, p. 496-498, la quale evidenzia l'intreccio tra *sacrum* e *profanum* anche all'interno della cultura letteraria della media età repubblicana. F. ZUCCOTTI, *Altre congetture sulla struttura arcaica della sacertà*, in «RDR.», XIX, 2019, p. 217-292, mette in guardia, in generale, rispetto a una eccessiva dogmatizzazione nelle indagini concernenti la fase arcaica del diritto romano. A ciò dovrebbe poi aggiungersi una analoga cautela nell'individuazione di analogie con la cultura religiosa greca.

parco pubblico, in quanto area non concepita come funzionale allo svago delle persone²⁶ ed in alcuni testi letterari espressamente affiancata, sul piano della relativa regolamentazione (ma con qualche difficoltà sul piano dogmatico-concettuale, superabile facendo perno sulla nota configurazione culturale di ‘*religio*’), al *locus religiosus*²⁷.

In sintesi, è possibile delineare, nel lessico romano, una famiglia semantica piuttosto numerosa, che, con una posizione dominante esercitata dal termine ‘*hortus*’ (specialmente in riferimento all’accezione odierna di «parco pubblico»), veicola complessivamente accezioni riconducibili a quella nostra di «parco»: innanzi tutto, con le considerazioni appena prospettate, *lucus*, ma anche, con verosimile priorità storica su tutti gli altri termini, *villa*, accompagnati da *campus* e *pratium*, parimenti con impieghi verosimilmente risalenti e poi, con una certa promiscuità di uso, *nemus* e *silva*.

3. Profili di tutela dei parchi pubblici nel diritto romano

L’individuazione di un lessico concernente l’idea di «parco pubblico» nella cultura romana giova in relazione al non facile reperimento di organi e strumenti giuridici configurati nell’ordinamento romano a specifica tutela appunto di tale area.

Ed è proprio in considerazione del lessico impiegato nella descrizione,

²⁶) Un’analoga considerazione potrebbe effettuarsi anche in relazione alle aree cimiteriali, in relazione alle quali soltanto nella cultura contemporanea sembra farsi strada l’idea che esse possano concepirsi anche in funzione di svago delle persone.

²⁷) Si veda, ad esempio, Front., *de contrav.* II (Lachmann, p. 56): ‘*de locis sacris et religiosis primum quaeritur an ea loca ullo modo usu capi possint : deinde, quatenus possunt, secundum locum haberi mensurae. Locorum autem sacrorum secundum legem populi Romani magna religio et custodia haberi debet: nihil enim magis in mandatis etiam legati provinciarum accipere solent, quam ut haec loca quae sacra sunt custodiantur. Hoc facilius in provinciis servatur: in Italia autem densitas possessorum multum inprobe facit et lucos sacros occupat, quorum solum indubitate publicae rei est, etiam si in finibus coloniarum aut municipiorum, De his solet quaestio non exigua moveri inter rem publicam et privatos*’. L’autore tuttavia fa emergere come, nella media età imperiale, il suolo appartenente a *luci sacri* (ma sembrerebbe non anche la relativa vegetazione arborea) costituissero ormai indubitatamente *res publica*. Con il che, tra l’altro, non appare ancora definitivamente chiarita la relativa spettanza al *populus*. Tale spettanza, ove pure peraltro accertata, non interverrebbe a mutare la funzione dell’area. Si può ancora aggiungere, con specifico riferimento al concetto di *lucus* in tutto lo sviluppo della cultura romana (anche all’interno della cultura cristiana), come l’area così indicata fosse in molti casi percepita come la sede di una divinità oppure anche il luogo in cui la stessa si fosse in qualche modo manifestata (ad esempio, tramite voci, come affiora in Liv., *urb. cond.* 5.32.50-52 relativamente a una voce notturna che avrebbe preannunciato l’assedio e la battaglia nella città da parte dei Galli di Brenno).

all'interno di fonti di varia provenienza, sia tecniche che atecniche, relativa alla tutela del parco pubblico, *rectius* di un'area avente più o meno le caratteristiche che oggi vengono riconosciute al concetto di parco pubblico, che sembra possibile delineare organi e strumenti giuridici di tutela, anche nel relativo sviluppo storico.

Uno sviluppo storico che, pure con le perplessità poco sopra dichiarate, sembra prendere avvio proprio in relazione al *lucus*, al bosco sacro e alla sua particolare configurazione normativa²⁸, per approdare a una regolamentazione di veri e propri parchi pubblici (situati sia in Roma che negli insediamenti coloniali o municipali) già verso la fine dell'età repubblicana²⁹, sia pure rintracciabile più che altro sul piano dell'applicazione analogica in relazione a norme espressamente previste a tutela di beni affini, e mostra al contempo suggestivi intrecci fra *ius sacrum* e *ius publicum*³⁰, con snodi, forse ancora non

²⁸) L'ipotesi presentata non risulta espressamente avanzata nella letteratura specialistica. Sul punto però si veda TRIGGIANO, *Profili*, cit., p. 503-515, la cui ricostruzione storica sembra legittimare la ipotesi di sviluppo che viene proposta nel presente lavoro.

²⁹) Con questo non si esclude che già in età molto risalente (il riferimento è specificamente all'area inferiore del *campus Martius*, come si è accennato poco sopra) fossero configurate aree, quantomeno in Roma stessa, con caratteristiche di parco pubblico propriamente detto ma certamente le aree dei boschi sacri sembrano per così dire raffigurare la matrice, anche sotto il profilo della relativa regolamentazione giuridica, del parco pubblico successivamente diffuso nella capitale e nelle realtà coloniali e municipali appunto già a partire dalla fine dell'età repubblicana.

³⁰) Intreccio che nei limiti della presente indagine ci si limita a porre in evidenza ma di cui già F. CASAVOLA, *Studi sulle azioni popolari romane, Le «actiones populares»*, Napoli, 1958, p. 14-15, aveva sentito la notevole importanza nella configurazione stessa di istituti processuali a tutela di interessi o beni concernenti, pur con le dovute cautele, il privato come membro di una comunità: «Il regime della legittimazione attiva (all'*actio popularis*, n.d.s.), complesso e variabile», dichiara lo studioso, opponendosi, sul punto, alla ben nota ricerca del Fadda (*L'azione popolare*, Torino, 1896), «non può essere dedotto dal termine *popularis*. Il valore originario del termine *actio popularis* non può perciò avere contenuto alcuna indicazione tecnica – che sarebbe in tal caso univoca e invariabile – circa il regime della legittimazione. Di conseguenza il contenuto semantico del *nomen* va cercato in una ben diversa direzione. Con ciò non si ripropone la questione terminologica nelle sue generiche dimensioni, ma la si precisa e si limita in funzione della constatazione già raggiunta attraverso l'esame della dottrina, che l'*actio popularis* si situa tra il *ius privatum* e il *ius publicum*, che l'interesse da essa tutelato è dislocabile tra l'interesse privato e l'interesse pubblico. La ricerca, guidata da questo programma, deve pertanto indirizzarsi su quei testi in cui siano coordinate le nozioni di pubblico, popolare e privato». E tale coordinazione, qui sta l'aspetto che interessa anche nella presente indagine, «presiede, secondo la testimonianza di Festo, alla catalogazione dei *sacra*. L'antica dicotomia tra *sacra publica* «*quae publico sumptu pro populo fiunt*» e *sacra privata* «*quae pro singulis hominibus, familiis gentibus fiunt*» (Fest., *verb. sign.*, sv. '*Publica sacra*', Lindsay, p. 264), è innovata da Labeone con l'introduzione del *tertium genus* dei *sacra popularia* «*quae omnes cives faciunt, nec certis familiis adtributa sunt*» (Fest., *verb. sign.*, sv. '*Popularia sacra*', Lindsay, p. 298). I *sacra popularia*, dunque, nascono da un proces-

del tutto chiariti, che paiono effettivamente porsi in quello stesso sviluppo storico, sia pure considerato dalla particolare angolatura di questa indagine.

4. Organi competenti in relazione alla indicata tutela

Se dunque appare tutto sommato accettabile l'ipotesi accennata secondo cui la regolamentazione del *lucus* abbia costituito la matrice storica della successiva regolamentazione del parco pubblico, può scorgersi proprio nell'antico collegio degli Arvali il primo organo in relazione al quale, con una elaborazione ancora non del tutto chiarita in tutti i passaggi, sia stata successivamente configurata la tutela del parco pubblico.

Si tratta cioè di uno sviluppo, rintracciabile anche all'interno degli insediamenti coloniali e municipali, per cui si può dire sommariamente che da collegi sacerdotali (non solamente l'antico collegio dei *fratres Arvales*, ma anche quello degli *Augures*, sebbene in un tempo di poco successivo al primo e forse per un certo periodo in concorrenza con lo stesso) e da organi parimenti sacerdotali diremmo monocratici (per esempio, il *flamen lucularis* ma anche altre figure di *sacerdotes* rintracciabile all'interno di insediamenti italici) la tutela di aree variamente riconnettibili con i parchi pubblici è stata trasferi-

so di separazione dai sacra privata. I *sacra* dei *singuli homines*, in antico ricompresi con quelli delle *familiae* e delle *gentes* tra i *sacra privata*, sono ora isolati in una categoria autonoma, sono ora i *sacra popularia*. Il distacco è nettissimo tra le tre nozioni: pubblico è dello Stato, privato è della famiglia, *popularis* è del *singulus homo*, dell'individuo. L'innegabile valore categoriale della tricotomia labeoniana autorizza la sua applicazione al nostro oggetto». La ricerca del Casavola è ulteriormente approfondita e aggiornata, soprattutto in riferimento alla categoria delle *res publicae* e delle *res in usu publico*, da A. DI PORTO, *Res in usu publico e 'beni comuni'. Il nodo della tutela*, Torino, 2013, nella cui parte finale l'autore si occupa, tra l'altro, dello *ius deambulandi* all'interno della villa dei Principi Borghese. A tal proposito, lo studioso riferisce (p. 56) parte dell'arringa pronunciata, nel dicembre 1885, da Pasquale Stanislao Mancini in difesa del Comune di Roma (in sede, in un primo momento, di azione di reintegrazione e poi di azione di manutenzione) di fronte alla decisione del proprietario della villa di chiudere i cancelli della stessa. Il contenuto del discorso difensivo del famoso avvocato presenta profili di interesse anche per ripercorrere, sotto altre angolature, la nozione di «parco pubblico» poco sopra presentata: «tale diritto (appunto il cosiddetto *ius deambulandi*) non si limita al solo passaggio, ma comprende altresì il libero godimento, qualunque libero e prolungato trattenimento e riposo nella Villa, la visita di qualunque parte del vasto luogo di delizia, godimento salutare ed igienico, specialmente in certe stagioni dell'anno in cui il clima di Roma suole divenire alla sanità infesto; comprende il diritto di coglier fiori ed erbe, quelle almeno che sono presso i viali, quello di udire la Messa in una cappella destinata al pubblico; il diritto essenzialissimo di accedere in determinati giorni nel Palazzo a visitare il Museo ricco d'insigni oggetti d'arte e di antichità, aperto al pubblico nella medesima villa».

ta fra le competenze di organi cittadini³¹ di varia configurazione: in primo luogo a partire da una più o meno enigmatica competenza in proposito riconosciuta a un *dicator*³², che potrebbe effettivamente identificarsi anche (oltre che in un sacerdote) nell'organo della *civitas* (di una qualsiasi *civitas*, ma anche, nello sviluppo storico, di una *colonia* o di un *municipium*)³³ promotore della configurazione sacra dell'area costituente il *lucus*.

La condizione ipoteticamente laica di tale *dicator*, che potrebbe desumersi dalla prerogativa al medesimo riconosciuta di infliggere *multae*, potrebbe raffigurare uno snodo, perverso in molti aspetti ancora da lumeggiare, in relazione all'antico intreccio tra regolamentazione di *ius sacrum* e di *ius publicum*, non soltanto con riguardo alla tutela del bosco sacro.

Con la successiva organizzazione e articolazione dello stato repubblicano, tale attribuzione viene riconosciuta ai censori, fino alla configurazione di una tutela interdittale da parte del pretore, che appare perverso piuttosto risalente, e poi, nella media età imperiale, di una tutela, sul piano più propriamente amministrativo, in relazione ai *curatores rei publicae*³⁴.

³¹) Sul punto, si veda ancora TRIGGIANO, *Profili*, cit., p. 503-507. In relazione poi ai municipii e alle colonie, sembrerebbe replicata la competenza di organi sacerdotali romani (come appunto i *flamina*) anziché organi sacerdotali preesistenti rispetto alla romanizzazione dell'insediamento (come nel caso soprattutto dell'antica *Lavinium*).

³²) Su tale figura, si veda ancora TRIGGIANO, *op. cit.*, p. 510-511, la quale, analizzando la regolamentazione contenuta nella *lex luci Spoletina*, verosimilmente *lex dicta* per la colonia latina di Spoleto (databile intorno al III sec. a.C.), rileva appunto come «da *lex* sancisce, in primo luogo, che nulla di ciò che appartiene al *lucus* può essere portato via. Ciò appare coerente non solo con quanto disposto nella quasi coeva *Lex luci Lucerna*, ma anche con quanto si può riscontrare negli atti dei *Fratres Arvales* in relazione al bosco della *dea Dia* sulla *via Campana*. La seconda norma riguarda, invece, il taglio degli alberi del bosco, che è ammesso soltanto una volta all'anno in occasione del sacrificio annuale e in stretta correlazione con lo stesso. Anche in questo caso, il confronto con gli Atti dei Fratelli Arvali restituisce attendibilità alla *lex*. La «violazione» del bosco sacro – prosegue con singolare completezza la *lex* – senza *dolus malus* comporta un sacrificio a Giove mentre la intenzionalità di danneggiare il bosco risulta, naturalmente, sanzionata in modo più severo (sacrificio e multa di 300 assi). La controversa parte finale (della *lex*) attribuisce al '*dicator*' il compito di vigilare sia sull'effettuazione del *piaculum*, sia sul pagamento effettivo della multa». Perverso è proprio sulla base della quasi coeva *Lex* del *lucus* di Lucera, statuente una applicazione della *manus iniectio pro iudicato*, che, al di là di altre considerazioni, può legittimamente scorgersi il superamento della competenza sacrale in relazione alla protezione dei boschi sacri e l'attrazione della medesima fra le competenze di magistrati cittadini.

³³) Le norme poco prima riferite dalle antiche *coloniae* di Spoleto e di Lucera ne sono testimonianza.

³⁴) Lo sviluppo da ultimo delineato può scorgersi anche nella vasta analisi di A. DAGUET-GAGEY, *Les opera publica à Rome (180-305 ap. J.-C.)*, Paris, 1997, p. 28-32, nonché, anche in relazione ad insediamenti coloniali e municipali, in A. TRISCIUOGGIO, *Sarta tecta ulrotributa opus publicum faciendum locare. Sngli appalti relativi alle opere pubbliche nell'età re-*

Tale sviluppo non sembra tuttavia implicare un avvicendamento vero e proprio, a un certo punto, fra organi espressione caratteristica dello *ius sacrum* e organi caratteristici dell'ordinamento laico dello stato, almeno in concomitanza con la configurazione del parco pubblico che, al di là di qualche pur vistosa eccezione (come avviene in relazione a una parte del Campo Marzio già in età altorepubblicana), pare delinarsi verso la fine dell'età repubblicana. Verosimilmente si tratta piuttosto dell'affiancamento di organi ad un certo momento competenti in relazione rispettivamente ai *luci* e ai parchi pubblici propriamente detti, con una progressiva attrazione all'interno delle competenze degli organi cittadini in relazione ai primi.

L'indicata raffigurazione appare peraltro rafforzata proprio dall'analisi degli strumenti giuridici che, sempre nello sviluppo storico, paiono messi in campo per la tutela delle aree di cui ci stiamo occupando.

5. Strumenti giuridici a tutela dei parchi pubblici

Le considerazioni generali effettuate in precedenza in relazione alla tutela del parco pubblico e agli organi ai quali sarebbe stata riconosciuta la competenza in riguardo alla indicata tutela nello sviluppo storico delineato consentono, forse ancora meglio rispetto alla individuazione di una collocazione teorica di quelle aree all'interno dell'ordinamento (passando dalle *res sacrae*, alle quali accedeva sicuramente il *lucus*, alla configurazione di parchi pubblici sussumibili all'interno delle *res publicae* o ancora della più recente classe del *res in usu publico*) di individuare un insieme di strumenti giuridici apprestati quantomeno dalla media età repubblicana a tutela dei parchi pubblici.

Per quanto concerne infatti l'area del bosco sacro, in relazione alla quale sembra accettabile, come pure si è accennato, il collegamento, sul piano della derivazione storica, con l'area del parco pubblico, le non numerose testimonianze in proposito consentono di individuare strumenti giuridici, i quali, oltre che nel caratteristico *piaculum* espressione della sanzione sacrale, consistono anche in *multae* (a loro volta variamente connesse con il *piaculum* stesso)³⁵, che si prestano, al di là della competenza originaria in capo a organi molto verosimilmente a carattere sacerdotale³⁶, ad essere agevolmente applicate nel

pubblicana e angustea, Napoli, 1998, p. 25-32.

³⁵ Nel caso, ad esempio, della *Lex luci Spoletina*, la *multa* appare irrogabile nel caso (quantomeno) di danneggiamento dell'animale oggetto del *piaculum*.

³⁶ Il problema è sollevato soprattutto in relazione alla enigmatica figura del *dicator* menzionato quale soggetto competente ad irrogare una multa all'interno della *Lex luci Spoletina*: *‘Hounce loucom I ne qu<i>s violatod I neque exrebito neque I exferto quod louci I siet, neq I*

più esteso ambito degli organi cittadini.

Tali *multae* appaiono infatti, almeno nel caso raffigurato all'interno della regolamentazione normativa del *lucus* della colonia di Spoleto, affidate alla competenza di un non meglio individuato *dicator*, che nulla esclude potesse consistere in un membro, verosimilmente dotato di una certa qualifica, appartenente alla comunità cittadina.

D'altronde la testimonianza relativa alla *Lex luci Spoletina* può essere integrata da quella, più o meno coeva, relativa al *lucus* di Lucera³⁷, all'interno della quale la competenza relativa all'infrazione di una multa per il caso di trasgressione delle norme imperative concernenti l'area del bosco sacro (riferite peraltro a condotte più ristrette rispetto a quelle indicate nella *lex Spoletina*) è affidata ad un *magisteratus*. Tra l'altro, sembra che chiunque (con conseguente legittimazione in capo al *quivis de populo*) potesse ricorrere a una *manus iniectio pro iudicato* per la riscossione di cinquanta nummi per l'ipotesi di trasgressione delle norme accennate, con implicito richiamo alla competenza di un magistrato cittadino quantomeno nella fase di instaurazione del procedimento.

L'infrazione della multa nella *Lex luci Lucerina* appare poi del tutto auto-

nesei quo die res deina I anua fiet: eod die I quod rei dinai cau[s]a [f]fiat, sine dolo cedre I [I]quis II violasit, Iove bovid I piaculum datod: I sei quis scies I violasit dolo malo, I Iovei bovid datod et a(sses) CCC I moltai sumtod. I Eius pacti I moltaique dicator[ei] exactio est[od]' (V. ARANGIO-RUIZ, *Fontes iuris Romani antejustiniani*, III, Firenze, 1943, p. 223, n. 719). Un collegamento del *dicator* con un ambito religioso è proposto già da F. BÜCHELER, *Altes Latium*, in «Rheinisches Museum», XXXV, 1880, p. 627-630, laddove appunto dichiara «Im Uebrigen seinem jetzt zwei Punkte erwähnt. Neu ist das Wort *dicator*, grammatisch zu *dicare* gehörig, von dem es im Gebrauch indess offenbar abweicht, möge es speciell von einer priesterlichen Behörde verstanden werden, oder wie das ähnliche Edict von Luceria (Eph. Epigr. II 198) dem *magisteratus* das Recht gibt die Mult zu verhängen, vom obersten Beamten überhaupt in dem Sinn, welchen sonst. Lat. *Dictator* hat» (cfr. anche, ma con approccio meramente descrittivo K. LATTE, *Römische Religionsgeschichte*, München, 1992, p. 3, nonché F. WIEACKER, *Ius civile und lex publica in der römischen Frühzeit*, in «Festschrift für Heinz Hübner zum 70 Geburtstag am 7 November 1984», Berlin - New York, 1984, p. 357-379, nonché, per una bibliografia molto estesa sull'iscrizione in esame, S. PANCIERA, *La Lex luci Spoletina e la legislazione sui boschi sacri in età romana*, in «Montelucio e i monti sacri. Atti dell'incontro di Studio [Spoleto, 30 settembre- 2 ottobre 1993]», Spoleto, 1994, p. 25-48). L'individuazione del *dicator* come sacerdote oppure come soggetto laico potrebbe dischiudere qualche prospettiva in relazione al riconoscimento in capo a organi cittadini di una specifica competenza alla tutela di aree quantomeno concettualmente riconducibili al parco pubblico. Una qualificazione nell'ultimo senso indicato potrebbe infatti essersi fatta strada proprio in relazione alla configurazione di un organo cittadino in qualità di soggetto titolare di un potere di vigilanza sul bene.

³⁷ Si veda appunto la cosiddetta *Lex luci Lucerina*: «*In hoc loucarid stircus ne quis fundatid, neve cadaver proiectatid, neve parentatid. Sei quis arvorsu hac faxit, ceivum quis volet pro iudicatod n(unum) L manum iniectio estod. Seive macisteratus volet moltiare, licetod*' (ed. P. F. Girard, p. 22-23, n.1).

noma rispetto a sanzioni sacrali, diversamente, come si accennava, al caso previsto all'interno della *Lex* di Spoleto.

Il che potrebbe ancora far pensare ad una maggiore risalenza della regolamentazione spoletina rispetto a quella di Lucera, ove pure non si voglia riconoscere, all'interno delle diverse comunità, una diversificazione culturale.

In ogni caso, la *lex Lucerina* appare di grande importanza al fine di cogliere le mosse iniziali di quello sviluppo storico in forza del quale verosimilmente la competenza relativa alla tutela delle aree dei boschi sacri appare traslata in capo a organi della *civitas*. Il che può avere influito sulla stessa configurazione di quelle aree come sottoposte a tutela pubblica e conseguentemente, in una prospettiva squisitamente romana, all'attrazione delle stesse all'interno della categoria delle *res publicae* o in quella, che appare il prodotto di una ulteriore elaborazione giurisprudenziale, delle *res in usu publico*.

Ed è proprio in relazione all'applicabilità di una multa da parte di non meglio individuati magistrati cittadini (almeno per quello che concerne la regolamentazione normativa delle due coloniae testè indicate), che, sia pure con qualche balzo su passaggi ancora non integralmente individuati, sembra giustificarsi la competenza a carattere eminentemente amministrativo dei censori³⁸ in relazione alla tutela dei parchi pubblici tramite l'inflizione di *multae*, sia pure dando per accettata l'inclusione di tali aree, già nella media età repubblicana, all'interno delle *res publicae* (ossia, in definitiva, la configurazione di quelle aree come luoghi pubblici).

E' verosimile poi che la competenza censoria sia stata affiancata, ad un certo punto dello sviluppo storico (individuabile verosimilmente ed in coerenza con l'interpretazione più accolta delle epigrafi coloniali delle quali si è detto, in concomitanza alla diffusione di *praetores* anche all'interno degli insediamenti coloniali), con quella pretoria, che potrebbe anche trovare la propria legittimazione all'interno di quella *manus iniecio pro indicato* indicata nella *lex luci Lucerina*, sia pure tenuto conto che è probabile che quella disposizione facesse riferimento a una magistratura locale³⁹ (e conseguentemente la competenza del pre-

³⁸ Si veda sul punto già F. CANCELLI, *Studi sui censores e sull'arbitratus della lex contractus*, Milano, 1957, p. 50, il quale ricorda Liv., *urb. cond.* 43.16.5, proprio in relazione alla competenza dei censori ad infliggere una *multa* nel caso di costruzioni abusive su suolo pubblico (*multam pro concione privato dixerunt*). Lo studioso, sia pure dubitando che, come invece appare nella raffigurazione storica tradizionale, i censori fossero sprovvisti di *imperium*, riconosce che, in riferimento a competenze diremmo di mera sorveglianza riconosciute a questa magistratura, non si potesse parlare in termini di *iusdictio* ma più propriamente di *cognitio*, ad indicare la natura amministrativa appunto in riferimento a tali competenze.

³⁹ Da alcuni studiosi (ad esempio da PANCIERA, *La lex luci Spoletina*, cit., p. 43, nt. 55, nonché TRIGGIANO, *Profili*, cit., p. 510 nt. 87) si ritiene che la *Lex Lucerina* facesse ri-

tore sarebbe stata successivamente configurata sul piano analogico).

Di certo gli strumenti giuridici predisposti nell'editto pretorio a tutela dei luoghi pubblici, in relazione ai quali è stata ormai presentata nella letteratura specialistica una vastissima analisi⁴⁰, dovevano presentarsi idonei alla protezione dei parchi pubblici.

Ci si riferisce, in una prospettiva tutto sommato sincronica che rispecchia più che altro il punto di arrivo, nell'età severiana, di una lunga elaborazione, alle applicazioni in riferimento ai *loca publica* rispettivamente della *cautio damni infecti*, della *operis novi nuntiatio* e soprattutto dell'*interdictum ne quid in loco publico fiat* (come appare denominato nella relativa stesura ulpiana)⁴¹.

I testi compilatori relativi agli strumenti indicati non fanno menzione dei parchi pubblici, anche se non sembra possa mettersi in campo alcun serio ostacolo all'impiego di essi a tutela delle aree in esame, come mostrato ormai da numerosi studi specifici⁴².

Per quanto più specificamente attiene alla configurazione di una tutela amministrativa in relazione a tali aree, occorre fermare l'attenzione proprio in riferimento all'*interdictum ne quid in loco publico fiat*, più che in relazione alla *cautio damni infecti* e alla *operis novi nuntiatio (iuris publici tuendi gratia)*, i quali riflet-

ferimento a *praetores*, i quali già nella seconda metà del terzo secolo a.C. comparivano in qualità di magistrati all'interno delle *coloniae*.

⁴⁰ Mi limito a richiamare l'estesa e recente indagine di R. SCEVOLA, *'Utilitas publica'*, II, *Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Padova, 2012, p. 77-169, con ampia bibliografia.

⁴¹ Cfr. appunto D.43.8.2.pr. (Ulp. 68 *ad ed.*): *'Praetor ait: Ne quid in loco publico facias inve eum locum immittas, qua ex re quid illi damni detur, praeterquam quod lege senatus consulto edicto decretove principum tibi concessum est. De eo, quod factum erit, interdictum non dabo'*.

⁴² Si riferisce, sul punto, l'efficace sintesi presentata da SCEVOLA, *op. cit.*, II, p. 77 nt. 5, il quale, soffermandosi sul sintagma *'loca publica'* all'interno della stesura ulpiana del testo interdittale riferita in D. 43.8.2 (Ulp. 68 *ad ed.*), afferma che «per quanto la terminologia delle fonti continuasse a permanere disuniforme anche in età severiana, il libro 68 del commentario ulpiano *ad edictum* indurrebbe a propendere per una semplificazione orientativa del complesso problema attinente alla qualificazione dei beni pubblici: alla luce di essa le *res publicae* sarebbero state ripartite in *fiscales* (...) e *in publico usu* (...). Precisato che la distinzione aveva una notevole rilevanza pratica, determinata dalla peculiarità dei mezzi di difesa disponibili in ordine alle cose rientranti nell'una o nell'altra *species*, l'attenzione va concentrata sul secondo sottoinsieme, cui andrebbero ricondotte due tipologie di *utilitates* (...)». Proprio all'interno di tale secondo sottoinsieme, lo studioso mostra come, almeno in età severiana, i boschi (non sono però presi esplicitamente in considerazione i parchi pubblici) dovevano essere ricondotti all'interno di un nuovo gruppo, quello delle *res in pecunia populi*. Sul punto, che dovrebbe approfondirsi in relazione alla legittimità da parte del *populus*, ancora nell'età dei Severi, o forse anche nel periodo successivo (atteso che non si rinvergono considerazioni in relazione alla vigenza di tali distinzioni ancora in età giustiniana) di disporre di tali aree, si vedano ancora G. GROSSO, *Lezioni di diritto romano, Le cose*, Modena, 1930, p. 43-45, e G. SCHERILLO, *Lezioni di diritto romano, Le cose. Parte prima*, Milano, 1945, p. 97-101.

tono in definitiva la *ratio* caratteristicamente sottesa alla tutela giudiziaria popolare, emersa già, come pure si è accennato, nella tutela dei boschi sacri⁴³.

Nemmeno poi apparirebbe utilizzabile (o apparirebbe utilizzabile in ipotesi marginalissime) l'*interdictum de loco publico fruendo*, sostanzialmente indirizzato alla protezione delle attività, individuate nelle singole regolamentazioni delle *leges locationis*, svolte da concessionari (vettigalisti) su beni pubblici⁴⁴.

Senza entrare nel merito dei risultati ottenuti ormai da una estesa letteratura specialistica in relazione alla stesura compilatoria del menzionato interdetto *ne quid in loco publico fiat*, la cui considerazione porterebbe oltre le intenzioni della presente indagine, certo si può rilevare come la protezione accordata dal pretore tramite tale interdetto appare, come giustamente è stato rilevato, a carattere misto: per un verso, infatti, l'interdetto in considerazione avrebbe protetto interessi pubblici e specificamente l'interesse (il cui innalzamento addirittura a diritto soggettivo avrebbe forse potuto percepirsi, seppure in assenza di una adeguata categorializzazione, nelle antiche leggi coloniali che abbiamo presentato in precedenza, ove si faceva addirittura riferimento alla possibilità di agire tramite una *manus iniectio pro iudicato* da parte del *quivis de populo*) alla utilizzazione del *locus publicus* individuabile in capo, come spesso si dice, a ogni cittadino (ma si dovrebbe tenere conto del fatto che il testo interdittale non individua alcuna specificità in tal senso), per altro verso la protezione magistratuale intreccia l'interesse privato, questa volta sicuramente raffigurabile nei termini di un diritto soggettivo (la cui protezione interdittale potrebbe apparire come una sorta di tutela avanzata rispetto ad altri strumenti di protezione giudiziaria), manifestandosi nella protezione rispetto al danno arrecato ad un *privatus* da taluno che esegua *in loco publico* un qualche *opus*.

La raffigurazione, pure brevemente sinora delineata, degli strumenti giuridici a tutela dei parchi pubblici deve ulteriormente completarsi, proprio in riferimento alla tutela diremmo amministrativa degli stessi, con la considerazione dei provvedimenti adottabili dagli organi caratteristici della amministrazione imperiale, vale a dire essenzialmente dei *curatores rei publicae*.

Va detto innanzi tutto che il complesso insieme di interdetti predisposti nell'editto pretorio a tutela dei beni pubblici (in una accezione generica dell'espressione) quantomeno in età severiana (senza tenere conto ovviamente dei problemi posti da eventuali restrizioni alla capacità innovativa dell'editto stesso già in età adrianea) dovrebbe reinterpretarsi sullo sfondo della mutata organizzazione amministrativa dell'ultima fase storica dell'Impero.

⁴³) In tal senso, si veda anche L. LABRUNA, *Vim fieri veto: alle radici di un'ideologia*, Napoli, 1971, p. 41-42.

⁴⁴) Si veda ancora, in proposito, SCEVOLA, *Utilitas*, cit., II, p. 111-114.

Al di là di tale rilievo, il cui sviluppo implicherebbe il definitivo superamento dell'orizzonte di questa indagine, occorre tenere presente che i *curatores* menzionati operavano soprattutto (se non esclusivamente) attraverso provvedimenti a carattere imperativo raffigurabili in tutto e per tutto come ordini⁴⁵.

Ma in un campo in cui molta luce deve ancora, a mio avviso, gettarsi, si deve anche tenere conto del fatto che gli organi caratteristici dell'amministrazione imperiale hanno convissuto per più di due secoli con organi e relativi strumenti, espressione di un diverso assetto organizzativo della *res publica*.

6. Conclusioni

L'indagine effettuata vorrebbe presentarsi più che altro come tentativo di raffigurazione di una ipotesi e del relativo sviluppo storico.

Una ipotesi che soltanto in definitiva una interpretazione strettamente letterale di un complesso di testimonianze sembra ostacolare rispetto al relativo invero, alla relativa effettiva rintracciabilità.

E' l'ipotesi che i parchi pubblici, il cui rilievo all'interno della cultura romana è stato messo in luce, come si diceva all'inizio, soprattutto da quegli studiosi che per così dire si sono appassionati nella ricerca e nello svelamento della quotidianità della Roma antica, godessero di una protezione particolare, che ne manifestasse appunto quel rilievo quantomeno «collettivo» che era certamente nel sentire comune già nei primi tempi della repubblica.

E la raffigurazione di tale ipotesi sembra proprio rafforzata dall'interpretazione complessiva delle testimonianze che pur brevemente sono state presentate poco sopra.

Proprio sulla base di questa interpretazione sembra potersi percepire, anche se non sempre, occorre pur dirlo, con nettezza, uno sviluppo, che mostra intrecci di grande suggestione addirittura fra sistemi normativi profondamente differenti: la protezione di quelle aree che con terminologia odierna chiamiamo parchi pubblici sembra infatti abbia storicamente preso avvio dalla regolamentazione dei boschi sacri. Si tratta di una protezione che, non appena approda alle competenze riconosciute a organi cittadini, mostra subito la caratteristica di porsi come protezione invocabile da qualunque soggetto appartenga (senza il riferimento a un determinato modello di appartenenza, occorre pure ribadire) a quella determinata comunità a cui quell'area direm-

⁴⁵ A tali provvedimenti si riferisce d'altronde SCEVOLA, *Utilitas*, cit., II, p. 110, allorchè esamina appunto gli strumenti giuridici dei quali poteva avvalersi l'autorità predisposta alla cosiddetta *procuratio* dei luoghi pubblici, vale a dire soprattutto i *curatores rei publicae*.

mo è percepita, specie nell'età più risalente, appartenere.

In tal senso può dirsi, soprattutto considerata la natura degli strumenti giuridici predisposti nel diritto romano dell'età classica (anche se non espressamente) a protezione di tali aree, vale a dire gli interdetti (sia pure nella specifica tipologia riscontrata), che la protezione accordata ai parchi pubblici possa individuarsi correttamente come una protezione avente (anche) caratteristiche amministrative ⁴⁶.

⁴⁶ In effetti la lunga storia della tutela dei parchi pubblici può forse lasciare in secondo piano aspetti tecnici correlati alla eventuale qualifica dei soggetti legittimati alla tutela interdittale come titolari di una posizione raffigurabile nei termini di utilizzatori di quei luoghi, che assumono, allorchè si ponga attenzione alla relativa specifica regolamentazione, anche la qualifica di beni pubblici, sia nella più antica raffigurazione di *res publicae* sia nella categoria recenziore delle *res in usu publico*.